

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 8 febbraio 2013, n. 24/2013

Disposizioni attuative dell'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 "Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione e del sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti costituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione". (SB/SC)

(omissis)

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che la Regione disciplini *"le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza (...)"*;

Visto altresì l'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 il quale dispone che la Regione istituisca, inoltre, *"un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici, curandone, altresì, la pubblicità nel proprio sito istituzionale"*;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012 n. 17 (Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema Informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti costituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione) che dà tra l'altro attuazione alle predette disposizioni del d.l. 174/2012;

Visto in particolare l'articolo 9 della citata l.r. 17/2012, che, al comma 1, prevede che: *"l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale, definisce con deliberazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di trasmissione delle informazioni richieste ai sensi della stessa legge, con la relativa modulistica, i termini per la trasmissione, la pubblicazione e l'aggiornamento"*; e, al comma 2, stabilisce che l'Ufficio di Presidenza definisca, altresì, le modalità di pubblicazione dei dati relativi al finanziamento dei gruppi consiliari;

Ritenuto necessario procedere alla definizione delle disposizioni attuative previste dall'articolo 9 della l.r. 17/2012;

Ritenuta inoltre necessaria la predisposizione dei *facsimile* della modulistica per la comunicazione delle informazioni e dei dati da pubblicare sull'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione;

Preso atto che sul contenuto della presente deliberazione è stata raggiunta l'intesa con la Giunta regionale, espressa dalla Giunta regionale in data 8 febbraio 2013 e formalizzata nel verbale n. 172 dell'adunanza dell'8.2.2013 (prot. CR 3917);

L'Ufficio di Presidenza, unanime,

D e l i b e r a

1. di approvare le “Disposizioni attuative dell’articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 (*Istituzione dell’anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema Informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell’attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione*)”, allegate (all. 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare gli allegati facsimile dei moduli per la comunicazione delle informazioni e dei dati da pubblicare sull’Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione, cui potranno essere apportate quelle modifiche formali che, non incidendo sulla sostanza degli stessi, si rendessero eventualmente necessarie:
 - Allegato A “Sezione dei Consiglieri regionali”
 - Allegato B “Sezione del Presidente e dei componenti della Giunta regionale”
 - Allegato C “Sezione dei soggetti nominati ai sensi della l.r. 39/1995”
 - Allegato D “Dichiarazione per la pubblicità delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale”
 - Allegato E “Dichiarazione relativa a eventuali finanziamenti, donazioni e altri atti di liberalità ricevuti e finalizzati alla propaganda elettorale”.

Allegato

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 27 DICEMBRE 2012 (ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE DELLE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO DELLA REGIONE E DEL SISTEMA INFORMATIVO SUL FINANZIAMENTO E SULLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ ED ENTI ISTITUITI, CONTROLLATI, PARTECIPATI E DIPENDENTI DA PARTE DELLA REGIONE)

CAPO I

ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE DELLE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO DELLA REGIONE

Art. 1

(Istituzione dell'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione)

1. In attuazione della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 17 (Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema Informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione), è istituita l'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione, suddivisa nelle seguenti sezioni:

- a) sezione dei consiglieri regionali;
- b) sezione del Presidente e dei componenti della Giunta regionale;
- c) sezione dei titolari di cariche di nomina regionale ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (*Criteria e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati*).

2. I dati dell'Anagrafe di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale e resi accessibili, mediante link, sul sito istituzionale della Giunta regionale. La pubblicazione è realizzata nel rispetto delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web.

Art. 2

(Informazioni relative ai consiglieri regionali)

1. Ai fini della pubblicazione nell'Anagrafe di cui all'articolo 1, ciascun consigliere regionale trasmette al Presidente del Consiglio regionale le seguenti informazioni:

- a) dati anagrafici, titolo di studio e professione esercitata;
- b) dati di reddito e di patrimonio;
- c) beni immobili e mobili registrati posseduti;
- d) partecipazioni in società quotate e non quotate, anche a carattere cooperativo;
- e) consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;
- f) ruolo svolto in Consiglio regionale nonché eventuale ruolo svolto in qualità di Presidente o membro di consulte, comitati, enti, conseguente alla nomina da parte del Consiglio regionale o della Giunta regionale;
- g) incarichi elettivi e di governo ricoperti nel tempo;
- h) cariche ricoperte a qualunque titolo nonché eventuali incarichi assunti per conto di enti pubblici, anche economici;

- i) spese sostenute e obbligazioni assunte per la propaganda elettorale;
 - l) dichiarazione relativa a eventuali finanziamenti, donazioni e altri atti di liberalità ricevuti e finalizzati alla propaganda elettorale.
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b), s'intendono acquisite esclusivamente con la trasmissione della copia integrale dell'ultima dichiarazione relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
3. Le seguenti informazioni relative ai consiglieri regionali sono pubblicate d'ufficio:
- a) lista di elezione;
 - b) gruppo consiliare di appartenenza;
 - c) cedolino relativo agli emolumenti percepiti;
 - d) atti presentati e partecipazione alle sedute del Consiglio regionale.

Art. 3

(Informazioni relative al Presidente e ai componenti della Giunta regionale)

1. Ai fini della pubblicazione nell'Anagrafe di cui all'articolo 1, il Presidente e i componenti della Giunta regionale trasmettono al Presidente del Consiglio regionale le seguenti informazioni:
- a) dati anagrafici, titolo di studio e professione esercitata;
 - b) dati di reddito e di patrimonio;
 - c) beni immobili e mobili registrati posseduti;
 - d) partecipazioni in società quotate e non quotate, anche a carattere cooperativo;
 - e) consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;
 - f) eventuale ruolo svolto in qualità di Presidente o membro di consulte, comitati, enti, conseguente alla nomina da parte del Consiglio regionale o della Giunta regionale;
 - g) incarichi elettivi e di governo ricoperti nel tempo;
 - h) cariche ricoperte a qualunque titolo nonché eventuali incarichi assunti per conto di enti pubblici, anche economici;
 - i) spese sostenute e obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, se i componenti della Giunta regionale ricoprono anche la carica di consigliere regionale;
 - l) dichiarazione relativa a eventuali finanziamenti, donazioni e altri atti di liberalità ricevuti e finalizzati alla propaganda elettorale, se i componenti della Giunta regionale ricoprono anche la carica di consigliere regionale;
 - m) indicazione eventuale del partito o del movimento politico di appartenenza.
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b), s'intendono acquisite esclusivamente con la trasmissione della copia integrale dell'ultima dichiarazione relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
3. Le seguenti informazioni relative al Presidente e ai componenti della Giunta regionale sono pubblicate d'ufficio:
- a) eventuale lista di elezione;
 - b) cedolino relativo agli emolumenti percepiti;
 - c) partecipazione alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
4. Per i componenti della Giunta regionale che ricoprono anche la carica di consigliere regionale, sono pubblicate altresì d'ufficio le informazioni relative al gruppo consiliare di appartenenza e agli eventuali atti presentati in qualità di consigliere.

Art. 4

(Informazioni relative ai soggetti nominati ai sensi della l.r. 39/1995)

1. Ai fini della pubblicazione nell'Anagrafe di cui all'articolo 1, i soggetti nominati ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati), trasmettono al Presidente del Consiglio regionale le seguenti informazioni:

- a) dati anagrafici, titolo di studio e la professione esercitata;
- b) dati di reddito e di patrimonio;
- c) beni immobili e mobili registrati posseduti;
- d) partecipazioni in società quotate e non quotate, anche a carattere cooperativo;
- e) consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;
- f) incarichi ricoperti nel tempo.

2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b), s'intendono acquisite esclusivamente con la trasmissione della copia integrale dell'ultima dichiarazione relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

3. Per i soggetti nominati ai sensi della l.r. 39/1995 sono pubblicati d'ufficio la carica ricoperta, l'indicazione dell'organo da cui sono stati nominati nonché il trattamento economico, le indennità e gli eventuali rimborsi spettanti in funzione della carica ricoperta.

4. La Giunta regionale comunica al Presidente del Consiglio regionale le nomine effettuate ai sensi della l.r. 39/1995 nonché le intervenute cessazioni dalle cariche, nei termini previsti dall'articolo 37, comma 2 *bis* dello Statuto. La comunicazione contiene, altresì, i dati anagrafici e i recapiti dei soggetti nominati nonché le informazioni inerenti il trattamento economico, le indennità e gli eventuali rimborsi spettanti in funzione della carica.

5. Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, la Commissione consultiva per le nomine provvede alle necessarie comunicazioni al Segretariato generale.

6. Nei bandi o negli avvisi pubblici relativi alla presentazione delle candidature previste dalla l.r. 39/1995 è data comunicazione degli obblighi inerenti la l.r. 17/2012.

7. I moduli per la presentazione delle candidature recano la dichiarazione di presa d'atto degli obblighi di cui alla l.r. 17/2012.

Art. 5

(Modalità e termini di trasmissione delle informazioni richieste)

1. I soggetti di cui agli articoli 2, 3 e 4 trasmettono le informazioni e i dati richiesti al Presidente del Consiglio regionale, presso il Segretariato generale, sui moduli, debitamente sottoscritti, di cui agli Allegati A, B, C, D ed E, nei seguenti termini:

- a) entro tre mesi dalla proclamazione ovvero dalla nomina;
- b) successivamente, almeno annualmente e comunque non oltre un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- c) entro tre mesi dalla cessazione del mandato o dell'incarico.

2. Le ulteriori eventuali variazioni delle informazioni e dei dati trasmessi nei termini di cui al comma 1, nonché eventuali precisazioni possono essere comunicate in ogni momento su iniziativa del soggetto interessato e sono pubblicate, nel rispetto della normativa sulla privacy, in un apposito campo per le annotazioni dell'Anagrafe.

Art. 6

(Pubblicazione delle informazioni)

1. Le informazioni e i dati richiesti sono pubblicati nelle apposite sezioni dell'Anagrafe, all'inizio e al termine del mandato o della carica e sono aggiornate almeno annualmente ovvero su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
2. Le informazioni e i dati relativi ai soggetti cessati dal mandato o dalla carica restano pubblicati sull'Anagrafe fino all'aggiornamento annuale successivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
3. Le informazioni previste dalla l.r. 17/2012 sono pubblicate nel rispetto della normativa sulla privacy, con l'esclusione delle informazioni non pertinenti ed eccedenti rispetto alle finalità della stessa legge regionale. Per quanto riguarda il cedolino, sono sempre escluse dalla pubblicazione, in particolare, l'indirizzo del soggetto interessato, il codice IBAN e le annotazioni. Con riferimento alla dichiarazione relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche, sono oggetto di pubblicazione i dati relativi al reddito complessivo ed imponibile, agli oneri deducibili, all'imposta lorda e netta e al totale delle detrazioni e crediti di imposta.
4. La pubblicazione avviene a cura del Segretariato generale del Consiglio regionale.

Art. 7

(Diffida e sanzioni amministrative)

1. Ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 17/2012, in caso di mancata trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti da parte di un consigliere regionale o di un componente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine non osservato.
2. In caso di inosservanza della diffida, il Presidente del Consiglio regionale ne dà notizia al Consiglio stesso nella prima seduta utile. Dell'inosservanza è fatta, altresì, menzione nell'Anagrafe di cui all'articolo 1.
3. Se l'inadempienza di cui ai commi 1 e 2 è riferibile al Presidente del Consiglio regionale, il procedimento di diffida è svolto dal Vice Presidente del Consiglio regionale, designato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale.
4. Se l'inadempienza concerne le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e) e di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e), al consigliere o al componente della Giunta regionale inadempiente è, inoltre, comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a venti euro per ogni giorno di inottemperanza dalla scadenza del termine di diffida, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 17/2012.
5. Se alla scadenza del termine di diffida il soggetto interessato non ha provveduto a trasmettere le informazioni richieste, il Segretario generale del Consiglio regionale, preso atto dell'inadempienza, ne dà comunicazione all'interessato e all'ufficio competente in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta. L'ufficio provvede, previa determinazione, all'applicazione della prevista sanzione a decorrere dalla data di scadenza del termine di diffida, mediante ritenute sulle indennità effettuate a partire dal primo mese utile successivo alla comunicazione.
6. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi della l.r. 17/2012 da parte del titolare di una carica di nomina regionale, il Presidente del Consiglio regionale diffida l'interessato ad adempiere nel termine di quindici giorni dalla scadenza del termine non osservato. In caso di inosservanza della diffida, ne è fatta menzione nell'Anagrafe di cui all'articolo 1. Se il soggetto diffidato non trasmette le informazioni e i dati richiesti entro la successiva scadenza coincidente con l'aggiornamento annuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Presidente del Consiglio regionale lo diffida nuovamente. In caso di inosservanza della seconda diffida, il Presidente del Consiglio regionale ne dà notizia all'organo che ha proceduto alla nomina per la dichiarazione di decadenza di cui all'articolo 7, comma 3, della l.r. 17/2012, da adottarsi con lo stesso atto con cui è stata effettuata la nomina.

7. Fino all'avvenuta dichiarazione di decadenza è comunque possibile trasmettere le informazioni e i dati richiesti.

Art. 8
(Disposizione transitoria)

1. Per l'anno 2013 il termine per la pubblicazione nell'Anagrafe delle informazioni e dei dati relativi ai consiglieri regionali e al Presidente e ai componenti della Giunta regionale è fissato nel 31 marzo. A tal fine, le informazioni richieste sono trasmesse entro l'8 marzo 2013.
2. In sede di prima applicazione della l.r. 17/2012 non sono oggetto di pubblicazione nell'Anagrafe le informazioni relative alle spese sostenute e alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, nonché la dichiarazione relativa a eventuali finanziamenti, donazioni e altri atti di liberalità ricevuti e finalizzati alla propaganda elettorale, che sono rese disponibili a decorrere dalla X legislatura.
3. In sede di prima applicazione, con riferimento ai soggetti nominati ai sensi della l.r. 39/1995 a decorrere dal mese di gennaio 2013, le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, sono pubblicate tenuto conto del termine stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera a). Con riferimento ai soggetti nominati in data anteriore e attualmente in carica, dette informazioni sono pubblicate tenuto conto del termine stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera b).
4. Ai fini del comma 3, per i nominati ai sensi della l.r. 39/1995 a decorrere da gennaio 2013 e fino alla data di pubblicazione della presente deliberazione, la Giunta regionale provvede, entro il 4 marzo 2013, a comunicare al Presidente del Consiglio regionale i dati anagrafici e i recapiti degli stessi nonché le informazioni inerenti il trattamento economico, le indennità e gli eventuali rimborsi spettanti in funzione della carica. Per i nominati in data anteriore e attualmente in carica, la comunicazione dei dati è effettuata entro il 17 giugno 2013.

CAPO II
SISTEMA INFORMATIVO RELATIVO AI DATI SUL FINANZIAMENTO
DELL'ATTIVITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 9
(Modalità di pubblicazione dei dati sul finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari)

1. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 17/2012 sono pubblicati, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale, denominata "Trasparenza, valutazione e merito", i seguenti dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari:
 - a) l'importo complessivo del contributo annuale attribuito a ciascun gruppo consiliare in base al numero dei consiglieri regionali assegnati allo stesso, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (*Funzionamento dei Gruppi consiliari*);
 - b) le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale assegnato a ciascun gruppo consiliare dall'Ufficio di Presidenza, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (*Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari*).
2. I dati di cui al comma 1, sono pubblicati entro il 31 marzo 2013.

ANAGRAFE DELLE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO DELLA REGIONE (L.R. 17/2012)

Sezione dei Consiglieri regionali

Dati anagrafici

Cognome	Nome	Data di nascita	
Comune di nascita	Prov	Comune di residenza	Prov
Titolo di studio	Professione		

Beni immobili registrati posseduti (terreni e fabbricati)

Natura del diritto	Descrizione dell'immobile	Comune e Provincia	Annotazioni

Beni mobili registrati posseduti

Tipo	Marca e modello	Unita' di misura	Valore	Anno di immatricolazione	Annotazioni

Partecipazioni in societa' quotate e non quotate, anche a carattere cooperativo

Societa' (denominazione e sede)	Quote possedute	Annotazioni

La consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilita' finanziarie detenute tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie

Tipologia investimento	Valore	Annotazioni

Ruolo svolto in Consiglio regionale nonche' l'eventuale ruolo svolto in qualita' di Presidente o membro di consulte, comitati, enti, conseguenti alla nomina da parte del Consiglio regionale o della Giunta regionale

Ruolo	Organismo	Annotazioni

Incarichi elettivi e di governo ricoperti nel tempo

Incarico	Ente	Annotazioni

Cariche ricoperte a qualunque titolo nonche' gli eventuali incarichi assunti per conto di enti pubblici, anche economici

Carica o incarico	Ente	Annotazioni

Altre annotazioni:

Con riferimento ad eventuali voci non compilate, confermo di non avere nulla da dichiarare.

DATA _____

FIRMA _____

ANAGRAFE DELLE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO DELLA REGIONE (L.R. 17/2012)

Sezione del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Dati anagrafici

Cognome	Nome	Data di nascita

Comune di nascita	Prov.	Comune di residenza	Prov.

Titolo di studio

Professione

Beni immobili registrati posseduti (terreni e fabbricati)

Natura del diritto ¹	Descrizione dell'immobile ²	Comune e Provincia	Annotazioni

Beni mobili registrati posseduti

Marca e modello	CV fiscali	Anno di immatricolazione	Annotazioni

Partecipazioni in società quotate e non quotate, anche a carattere cooperativo

Società (denominazione e sede)	Quote possedute	Annotazioni

Consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie

Tipologia investimento	Valore	Annotazioni

¹ Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù; ipoteca.

² Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato.

Ruolo svolto in qualità di Presidente o membro di consulte, comitati, enti, conseguenti alla nomina da parte del Consiglio regionale o della Giunta regionale

Ruolo	Organismo	Annotazioni

Incarichi elettivi e di governo ricoperti nel tempo

Incarico	Ente	Annotazioni

Cariche ricoperte a qualunque titolo nonché eventuali incarichi assunti per conto di enti pubblici, anche economici

Carica o incarico	Ente	Annotazioni

Indicazione eventuale del partito o del movimento politico di appartenenza

--

Altre annotazioni:

--

Con riferimento ad eventuali voci non compilate, confermo di non avere nulla da dichiarare.

DATA _____

FIRMA _____

ANAGRAFE DELLE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO DELLA REGIONE (L.R. 17/2012)

Sezione dei soggetti nominati ai sensi della l.r. 39/1995

Dati anagrafici

Cognome	Nome	Data di nascita

Comune di nascita	Prov.	Comune di residenza	Prov.

Titolo di studio	
-------------------------	--

Professione	
--------------------	--

Carica	Ente

Beni immobili registrati posseduti (terreni e fabbricati)

Natura del diritto ¹	Descrizione dell'immobile ²	Comune e Provincia	Annotazioni

Beni mobili registrati posseduti

Marca e tipo	CV fiscali	Anno di immatricolazione	Annotazioni

Partecipazioni in società quotate e non quotate, anche a carattere cooperativo

Società (denominazione e sede)	Quote possedute	Annotazioni

Consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie

Tipologia investimento	Valore	Annotazioni

¹ Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù; ipoteca.

² Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato.

Incarichi ricoperti nel tempo

--

Altre annotazioni:

--

Con riferimento ad eventuali voci non compilate, confermo di non avere nulla da dichiarare.

DATA _____

FIRMA _____


___ LEGISLATURA

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLE SPESE SOSTENUTE E DELLE
OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

(L. 5/7/1982, n. 441 – L. 10/12/1993, n. 515 – L. 23/2/1995 n. 43 – l.r. 5/9/1983 n. 16 – l.r. 27/12/2012, n.17)

DICHIARANTE

Cognome	Nome	Data di nascita



Comune di nascita	Prov.	Comune di residenza	Prov.

Avvertenza: La presente dichiarazione non sostituisce la dichiarazione che i Consiglieri regionali devono presentare al Collegio regionale di garanzia elettorale entro tre mesi *dalla data delle elezioni* (ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n. 515 del 10 dicembre 1993 e dell'art. 5, comma 5, della legge n. 43 del 23 febbraio 1995).

SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

Dichiaro che, ai fini della propaganda elettorale per le elezioni regionali del, ho sostenuto le seguenti spese:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____

Dichiaro che, sempre ai medesimi fini, ho assunto le seguenti obbligazioni:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____




SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

A) Dichiaro che le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite alla mia candidatura, sostenute dal partito o dalla formazione politica o dalla lista o liste, devono essere così quantificate:

1) le seguenti spese sono state sostenute dal partito o dalla formazione politica, dalla lista o dalle liste, *per intero*:

2) le seguenti spese sono state sostenute dal partito o dalla formazione politica, dalla lista o dalle liste, *per la quota a fianco indicata*:



ovvero:

B) Dichiaro che, ai fini della propaganda elettorale per le elezioni regionali del, mi sono avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dai partiti o dalle formazioni politiche, dalla lista o dalle liste di cui ho fatto parte.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data _____

Firma del consigliere dichiarante

*Documentazione da allegare alla dichiarazione
per la pubblicità delle spese sostenute
e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale*

- Rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti e alle spese sostenute (v. allegato A)

(La presente dichiarazione non sostituisce la dichiarazione che i Consiglieri regionali devono presentare al Collegio regionale di garanzia elettorale)

- Copie delle dichiarazioni di cui al 3° comma dell'art. 4 della legge 18.11.1981, n. 659*, relative agli eventuali contributi ricevuti.

(Gli originali di tali dichiarazioni debbono essere depositati presso la Camera dei Deputati)

* *“Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell’art. 7, Legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell’anno superi euro cinquantamila, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei Deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono essere anche dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari”.*

